

(N. 2466)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1952  
(V. Stampato N. 2771)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPÉRI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 LUGLIO 1952

Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere, per l'esercizio 1951-52, di complessive lire 96.000.000, viene provveduto:

per lire 26.000.000 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 453

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52;

per lire 70.000.000 con parte delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

#### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.